



Comune di Brusio

LEGGE
SUL PROMUOVIMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1

Genere di opere

In collaborazione con Cantone e Confederazione e conformemente alle seguenti disposizioni, il Comune promuove le opere pubbliche necessarie nel suo territorio, in special modo:

- a) acquedotti (compreso fognature e impianti di idranti);
- b) opere di premunizione (in particolare arginature, briglie, ripari, canalizzazioni contro straripamenti di corsi d'acqua, scoscendimenti);
- c) strade (compresi i ponti, le mulattiere ed i sentieri);
- d) bonifiche fondiari (in particolare raggruppamenti di terreni, sistemazioni di terreni, spurghi di pascolo, migliorie alpestri);
- e) condutture elettriche.

Art. 2

Delega delle opere

Il Comune può delegare l'attuazione delle opere pubbliche contemplate all'art. 1 ad appositi consorzi e/o alla RVP. Per ogni genere di opere pubbliche sarà elaborato un regolamento.

Art. 3

Opere consortili

D'intesa con il Comune, i consorzi e la RVP provvedono all'esecuzione di opere loro delegate. Generalmente questi enti permangono titolari e amministratori delle opere che hanno eseguito.

Un trapasso di opere pubbliche al Comune può avere luogo soltanto per tutte le opere del genere in territorio comunale e mediante decisione dell'assemblea comunale.

Art. 4

Finanziamento

Il Comune concorre al finanziamento delle opere pubbliche sopraelencate, contribuendo alle spese effettive, meno quelle amministrative e gli interessi sui capitali e dedotte eventuali sovvenzioni statali, con un contributo ordinario del 50%, oltre alla quota per la sua interessenza diretta. In via straordinaria, per casi giustificati, l'assemblea può portare il contributo fino ad un massimo del 75%.

Il Comune verserà acconti analogamente al sistema statale.

Rinnovazioni, ampliamenti e completazioni delle opere pubbliche esistenti, fruente di sussidi statali, sono sussidiate come opere nuove.

I rispettivi regolamenti fissano la ripartizione delle spese fra gli interessati.

Art. 5

Manutenzione

I Consorzi provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche, prelevando a tal fine tasse adeguate dagli utenti. Il Comune contribuisce annualmente alle spese di manutenzione giustificate, oltre alla quota per una eventuale interessenza diretta, con il 50 % della spesa complessiva, dedotte le spese di amministrazione.

Mentre la manutenzione delle opere di interesse pubblico assunte dal Comune è a carico dello stesso, quelle delle opere di interesse privato viene regolata, per quanto riguarda le strade, dal "Regolamento per l'uso e la manutenzione delle strade agricole realizzate dai Consorzi raggruppamento Brusio e non assunte dal Comune per la manutenzione".

Qualora un consorzio trascurasse la manutenzione delle sue opere pubbliche, il Comune provvederà alla stessa, addebitando all'ente interessato l'intero importo delle spese di riassetto.

Per le opere di bonifica fa stato inoltre la legislazione cantonale sulle bonifiche fondiari.

Art. 6

Progetto, preventivo e conteggio

Per l'attuazione di ogni opera pubblica, si richiede l'allestimento di un progetto con preventivo, da sottoporre preventivamente al Consiglio comunale per il benessere. Quest'ultimo deciderà in funzione alle priorità socio/economiche del momento.

Terminata l'opera, una copia di ogni piano e del conteggio definitivo va depositata nell'archivio comunale. Trattandosi di opere pubbliche assunte dal Comune l'intero incarto dovrà venir depositato nell'archivio comunale.

Art. 7

Esproprio

Riservata la proprietà, il Comune mette gratuitamente a disposizione il terreno comunale occorrente per le opere pubbliche sopraccitate.

Il Comune fa inoltre le pratiche per eventuali espropriazioni di terreni privati.

Le spese che ne derivano sono sopportate dal Comune, in quanto non sono coperte da sussidi statali. Per le espropriazioni fanno stato le disposizioni della relativa legge cantonale.

Art. 8

Costituzione e scioglimento dei consorzi

La costituzione e l'organizzazione dei consorzi ha luogo conformemente alla procedura stabilita dalla legislazione cantonale sulle bonifiche fondiari.

Lo scioglimento di questi consorzi può avvenire previo nulla osta del Consiglio comunale, riservato l'art. 3, capoverso 3. All'assemblea consorziale, assisterà un delegato comunale, che prenderà possesso dell'opera nel nome del Comune. Per lo scioglimento di qualunque consorzio fanno stato le disposizioni previste dall'ordinanza di esecuzione della legge cantonale sulle bonifiche.

Art. 9

Sorveglianza

Mediante i suoi organi competenti, il Consiglio comunale esercita la sorveglianza sull'esecuzione e manutenzione delle opere sussidiate dal Comune.

Art. 10

Entrata in vigore

Questa legge entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea comunale.

Essa abroga ogni altra disposizione emanata in merito finora, in modo particolare la " Legge sul promuovimento delle opere pubbliche del 4 novembre 1962.

Opere in corso e non ancora conteggiate e sussidiate dal Comune saranno regolate secondo questa legge.

Art. 11

A enti o privati che non osserveranno le disposizioni presenti la Commissione del Consiglio comunale potrà infliggere multe da Fr. 50.-- a Fr. 1000.-- .

Si potranno pure decurtare o negare i contributi previsti.

Accettata dall'assemblea comunale il **13 dicembre 1998**